OGGETTO : PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STABILIMENTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI ATTIVITA' TECNICAMENTE CONNESSA ALL'ESERCIZIO DI COLTIVAZIONE CAVA PER L'ESTRAZIONE DI MATERIALI INERTI, IN AGRO ANDRIA, CONTRADA SAN FRANCESCO.

Relazione Tecnica

Conformità agli Strumenti Urbanistici

COMMITTENTE : Ditta " Eco Inerti Acquaviva S.r.l. "

RELAZIONE TECNICA : ing. Zenobj Giuseppe

PREMESSA

La presente relazione tecnica illustrativa è redatta al fine di analizzare e verificare la conformità del progetto, per la realizzazione di uno stabilimento per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi, agli strumenti urbanistici vigenti che disciplinano l'area interessata ubicata in agro di Andria Contrada San Francesco.

1- LO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE (P.R.G.)

L'area, interessata dall'opera, è ubicata nell'agro del Comune di Andria precisamente in Contrada " San Francesco " ed è inserita nel tessuto extra urbano esterno ai " Territori Costruiti ", su un'area di circa 0,56 Ha posta a Nord-Est dell'abitato e censita in catasto al foglio n° 2, mappali n° 71, 72, 157, 158, 160.

L'area ha accesso dalla Strada Provinciale n° 124 (S. Maria dei Miracoli – S.S. 93) ed è prospiciente alla strada interpoderale che collega la strada Provinciale con la strada vicinale " Monte Altino ", nelle immediate vicinanze, dalla parte Nord-Ovest, fluisce l'autostrada A14, mentre frontalmente al suo ingresso, dall'altro lato della S.P. 124, l'area dedicata all'attività estrattiva, cava, di calcarenite di proprietà della stessa Ditta Eco Inerti " Acquaviva " S.r.l..

Urbanisticamente ricade, secondo le previsioni del vigente PRG del Comune di Andria, in zona agricola denominata **" E2 : Aree Irrigue"** (Foto **1**)

STRALCIO DEL P.R.G. DEL COMUNE DI ANDRIA

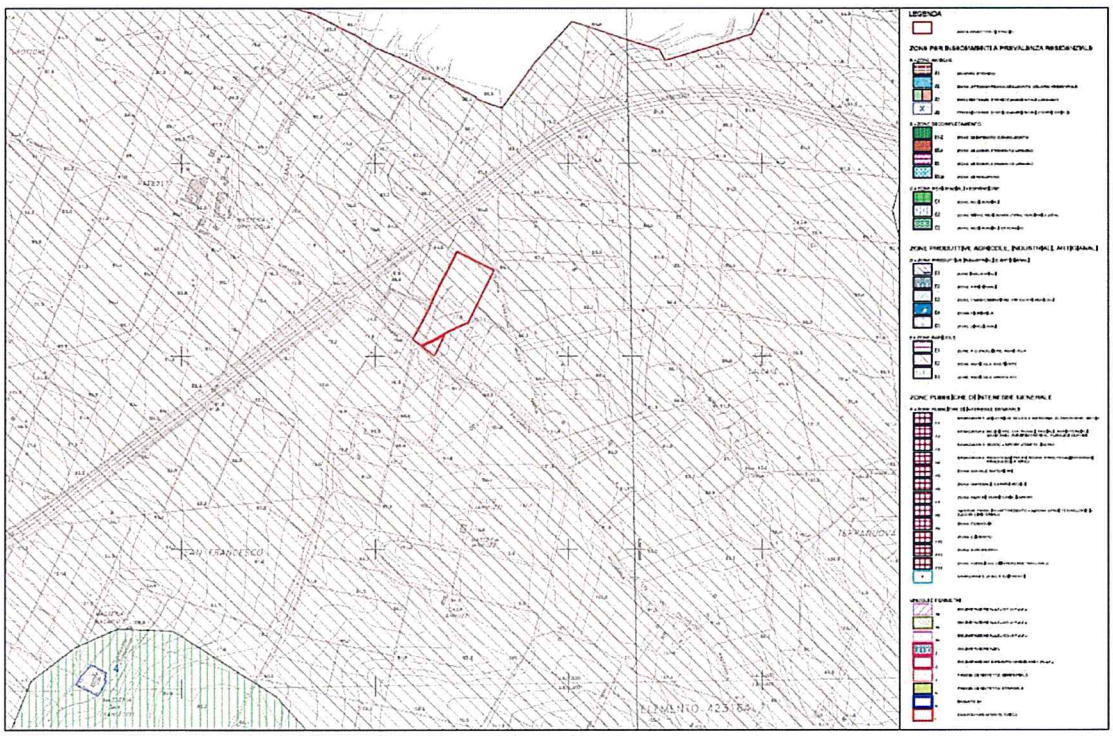

Foto 1 : Stralcio del P.R.G. del Comune di Andria – zone E2 – Aree irrigue -

Le zone agricole **E** sono principalmente destinate all'agricoltura e l'edificazione ad uso produttivo,

nello specifico l'art. 4.13 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del comune di Andria, recita, " zone E2 : Aree Irrigue : *Dette zone sono destinate alla produzione agricola specializzata e ricadono in aree con particolari caratteri idrologici in cui sono presenti strutture di captazione della falda.* ***In queste aree è fatto divieto assoluto reperire aree per la realizzazione di cave, discariche, e quant'altro possa nuocere all'equilibrio idrogeologico del territorio.*** *Sono altresì vietate costruzioni per la trasformazione del prodotto agricolo tali da poter procurare inquinamento ambientale per via dei reflui prodotti..... ".*

L'area non è agricola, ma è fortemente antropizzata, in quanto è stata coltivata a cava di calcarenite sin dagli anni ottanta, cioè prima dell'approvazione del PRG del comune di Andria, l'ortofoto del 1996 lo conferma (foto **2**).

Foto 2 : Ortofoto del 1996 già presente la cava –

La norma pone esplicito divieto (assoluto) di reperire aree per la realizzazione di cave e discariche, cioè non si possono utilizzare terreni irrigui, quindi aree ad alta produttività agricola, per attività estrattive o per la realizzazione di un bacino di discarica ma **non nega in alcun modo che preesistenti attività** in tal senso possono (ove regolarmente autorizzate) essere continuate, determinando implicitamente **una compatibilità ambientale**. Dello stesso parere è l'arch. Davide Dioguardi, redattore del P.R.G. del comune di Andria, che a chiarimento del quesito, posto dall'ufficio Tecnico del comune, ritiene che " *...le operazioni di recupero (riutilizzo e riconversione) di cave dismesse, tenuto conto di tutte le necessarie precauzioni di natura ambientale,*

precauzione che varrebbero per qualsiasi altra destinazione urbanistica, si ritiene che le stesse ***non essendo esplicitamente vietate sono da ritenersi ammissibili*** ". Anche nel D.P.P., al punto 19 comma 2, è scritto che, all'interno delle categorie categorie E1, E2, E3, **vanno previste le aree oggetto di attività estrattive** e la disciplina nel recupero paesaggistico per le cave dismesse.
Pertanto, il progetto, tenuto conto che l'attività di recupero di rifiuti inerti è in continuità alla cava regolarmente autorizzata, e che l'area da occupare è un ex cava, **risulta compatibile alle norme che disciplinano il P.R.G. del comune di Andria.**

2- *LO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE - IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE E PROVINCIALE (P.P.T.R. – P.T.C.P.)*

L'approvazione del PPTR, avvenuta con Delibera di Giunta Regionale n° 176 del 16.02.2015, e l'approvazione del PTCP della provincia BAT, avvenuta con Delibera di Consiglio Provinciale n° 11 del 15.06.2015, pubblicata con BURP n° 101 del 16.07.2015, in ottemperanza ai contenuti del PPTR, **ha definitivamente sostituito**, nella tutela e salvaguardia del territorio regionale, **il PUTT** in vigore dal 15.12.2000 in adempimento di quanto disposto dall'art. 149 del D.Lvo n° 490/1999 e dalla legge regionale n° 56 del 31.05.1980.
Il PPTR della regione Puglia, finalizzato ad assicurare le tutela e la conservazione dei valori ambientali e dell'identità sociale e culturale, nonché alla promozione e realizzazione di forme di sviluppo sostenibile del territorio regionale, è stato redatto in attuazione al Decreto Legislativo n° 42 del 22.01.2004 e s.m.i. " *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* " .
Cosi come è stato strutturato il P.P.T.R., per componenti strutturali, si verifica che nell'area :

- **Non sono presenti componenti idrogeomerfologiche** tali da essere individuate come bene paesaggistico, nessuna presenza di aree perimetrate a pericolosità idraulica dal PAI o da reticoli idrografici riportati nella Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia.
- **Non sono presenti componenti botanico vegetazionali**, come boschi, prati e pascoli naturali, le formazioni arbustive in evoluzione naturale, importanti sotto il profilo conservazionistico, sono praticamente assenti, l'area è incolta e abbandonata.
- **Non sono presenti beni paesaggistici relativi a componenti culturali insediative**, come immobili e aree di notevole interesse pubblico oltre agli Ulteriori Contesti rappresentati dalle componenti dei valori percettivi, come il Cono Visuale di Castel del Monte ", cosi come precedentemente precisato.
- **Non sono presenti siti naturalistici**, della Rete Natura 2000 come SIC, ZPS o IBA;
- **Non è stata interessata, in passato, da ritrovamenti archeologici.**

L'area non è agricola tant'è vero che il PTCP l'ha caratterizzata, all'interno di un'ampia area agricola, quale suolo di basso pregio, mentre la Carta Tecnica Regionale del 2006, aggiornata al 2011, riporta come uso del suolo destinato ad **aree estrattive** (cava) (Foto **3**).

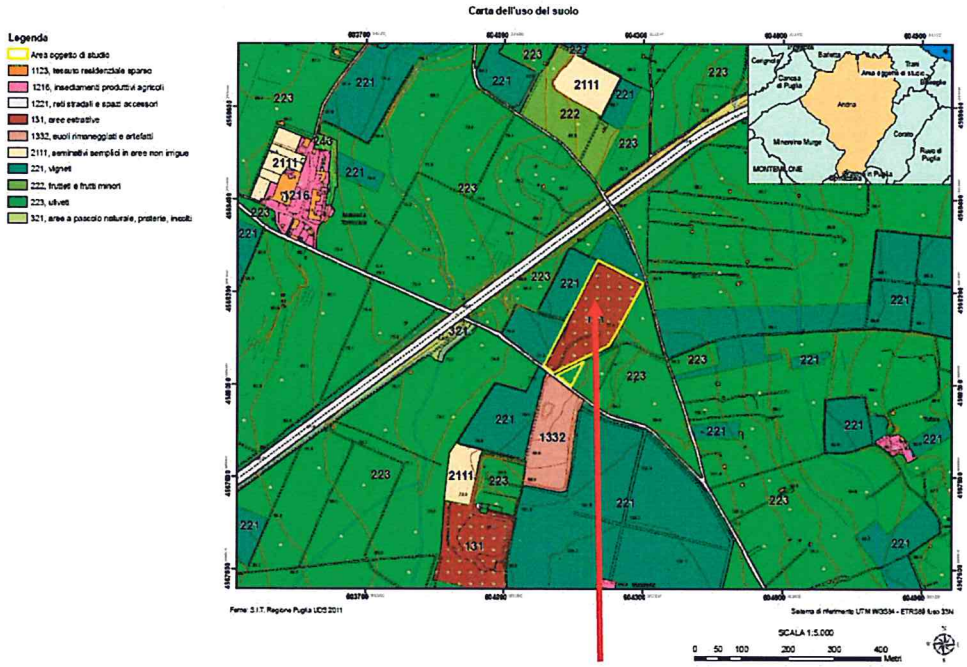

Foto 3 : CARTA TECNICA REGIONALE – **Uso del Suolo**- aree estrattive

Pertanto il progetto, sebbene abbia in se connotati impattanti sul paesaggio, ma che di fatto non interferisce con alcuna delle componenti paesaggistiche che strutturano il P.P.T.R., e il P.T.C.P, si può affermare che **non è in contrasto con il sistema vincolistico esistente ed è conforme ai principi di compatibilità paesaggista che regolamentano l'Ambito interessato,** " La Puglia Centrale", figura territoriale " La Piana Olivicola del Nord Barese" .

3- LE LEGGI NAZIONALI E REGIONALI

Il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia, approvato con Deliberazione n. 2668 del 28.12.2009, pubblicata sul BURP n. 16 del 26.01.2010, aggiornato con DGR 23 aprile 2015, n. 819 al paragrafo ***16.2 Criteri per la effettuazione delle operazioni di recupero di rifiuti*** permette una speciale deroga ai fini dell'ubicazione quando trattasi di *"omissis ..... impianti di recupero di rifiuti speciali non pericolosi che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi come ad esempio cave in coltivazione, impianti di betonaggio, impianti per la produzione di conglomerati cementizi e manufatti in conglomerati cementizi, la destinazione urbanistica "zona E" non rappresenta un livello di prescrizione* ***"escludente" bensì "penalizzante".*** *Pertanto, è contemplata la realizzazione dell'impianto soltanto dietro particolari attenzioni nella progettazione/realizzazione dello stesso, in virtù delle sensibilità ambientali rilevate. L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione valuterà il superamento di eventuali criticità esistenti con opere di mitigazione e compensazione del progetto presentato. Pertanto la presente disposizione sostituisce la DGR 1713/11."*

Con l'entrata in vigore del DM Ambiente 8 maggio 2003, n. 203 in materia di "Norme affinché gli

uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.", il territorio sarà obbligato a rifornirsi oltre che di materiale vergine di cava per i corrispondenti lavori anche di materiale riciclato. Cosicché l'approntamento di prodotti aggregati riciclati deve considerarsi a pieno titolo come attività tecnicamente connessa all'attività di cava. Quest'ultima non può essere considerata come estrazione fine a se stessa di materiali inerti ma deve intendersi complementare anche dalla fase di vendita, senza della quale non si giustificherebbe l'attività estrattiva. Peraltro il processo di lavorazione degli aggregati riciclati è similare a quello di preparazione degli inerti di cava.

L'attività di recupero di inerti rientra nella condizione di speciale deroga prevista dal richiamato paragrafo 16.2 del Piano di Gestione Rifiuti regionale aggiornato, e quindi **risulta conforme** alle disposizioni normative vigenti.

L'attività di recupero di rifiuti inerti, essendo di rilevante trasformazione territoriale, ricade tra gli interventi soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. secondo il Decreto Legislativo 152/06 e smi ed, infatti, nell'Allegato IV alla parte seconda del Testo Unico Ambientale si ritrova la voce:

z.b) *impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

Mentre, la stessa attività è sottoposta a Valutazione di Impatto Ambientale secondo la L.R. Puglia 12 aprile 2001, n. 11 in quanto associata alla voce:

A. 2.f) *impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, e all'allegato C, lettere da R1 a R9 del D.Lgs. n. 22/1997.*

Con riferimento alla normativa vigente, è stato predisposto, al fine di prevenire anziché riparare ex-post gli eventuali danni a carico dell'ambiente, spesso irreversibili, **lo studio d'impatto ambientale (S.I.A.)** e la **valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.),** disciplinati e regolati in ambito nazionale dalla Parte Seconda del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i. ed in ambito regionale, dalla Legge Regione Puglia n. 11 del 12/04/2001 in materia di "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e s.m.i..

Studio che ha permesso di evidenziare che **l'intervento risulta fattibile dal punto di vista ambientale, tecnico ed economico**.

Il Tecnico:

Ing. Zenobj Giuseppe